Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 05/03/2019

FATTO

Il ricorrente lamenta, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato con la convenuta in data 03/10/2011, l'erronea indicazione del TAEG a causa della mancata inclusione nel parametro dei costi assicurativi a protezione del credito; in particolare, rileva che il TAEG reale del finanziamento avrebbe dovuto essere pari a 14,7352%, a fronte di quello indicato in contratto nella misura del 13,05%. Invocando l'applicazione della normativa di settore e in particolare del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art.125 bis TUB, sostiene la natura obbligatoria della copertura assicurativa, anche se formalmente qualificata come facoltativa, sulla base delle seguenti argomentazioni:
-le polizze in questione sono polizze credit protection, prevedendo la corresponsione di una prestazione da parte della Compagnia assicuratrice nel caso di decesso, inabilità, malattia grave, perdita di impiego e ricovero ospedaliero;
-vi è una connessione genetica e funzionale tra le polizze e il finanziamento, in quanto le polizze sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento e hanno la stessa durata del finanziamento;
-l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia assicuratrice in caso di avveramento dell'evento assicurato è parametrato al debito residuo in linea capitale;
-il beneficiario della polizza è l'intermediario bancario;
-gran parte del premio assicurativo è rappresentato dalle provvigioni all'intermediario.

Per questi motivi, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, parte istante presenta ricorso all'Arbitro bancario e finanziario, al quale chiede altresì il rimborso delle spese legali.
L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha:
- sostenuto l'avvenuta stipula, in data 11/10/2011, del contratto di finanziamento oggetto di controversia per un importo di € 36.964,80 (di cui l'importo finanziato è pari a € 21.518,00); nello specifico, il contratto prevedeva un TAN del 11,69% ed un TAEG del 13,05%, con obbligo di rimborso della somma erogata mediante il pagamento di n. 120 rate da € 305,00;
- ribadito la correttezza della propria condotta in merito alla mancata inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del TAEG, stante la natura facoltativa del costo in oggetto ed essendosi attenuto alla normativa pro tempore vigente.
A dimostrazione di quanto sopra affermato, l'intermediario ha rappresentato molteplici elementi dimostrativi della facoltatività delle polizze assicurative:
- il dato testuale: dalla documentazione contrattuale non risulta come obbligatoria la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura del finanziamento;
- il dato sistematico, in quanto vi è un modulo apposito, separato ed autonomo rispetto a quello contrattuale per l'adesione, da parte del ricorrente, alle polizze collettive;
- il dato prettamente contrattuale, da cui si ricava il fatto che all'assicurato/cliente è riconosciuto il diritto di recedere dalle polizze collettive senza che ciò abbia alcuna incidenza sull'efficacia (che permane) e sulle condizioni (che non mutano) del rapporto di finanziamento, nonché la circostanza che beneficiario irrevocabile delle prestazioni liquidate è l'aderente assicurato;
- il dato commerciale, dal momento che sono stati concessi a clienti con il medesimo merito creditizio del ricorrente, contratti privi di copertura assicurativa a condizioni economiche simili. A riprova di ciò l'intermediario offre in comparazione n. 3 contratti.
Parte convenuta, alla luce delle recenti decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017 in materia di onere della prova e a confutazione della presunzione di obbligatorietà dell'assicurazione prospettata dal ricorrente, ha prodotto n. 3 contratti di finanziamento concessi ad altrettanti clienti con un merito creditizio analogo a quello di parte istante, a condizioni economiche simili a quelle applicate al contratto de quo, senza l'adesione alla copertura assicurativa.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la verifica circa l'asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un prestito personale; in particolare il ricorrente lamenta la mancata inclusione dei costi relativi alle polizze assicurative abbinate al finanziamento.
Il punto controverso sembra riducibile alla qualificazione del servizio accessorio come facoltativo ovvero obbligatorio, o comunque necessario ai fini dell'ottenimento del prestito alle condizioni pattuite.
Il dato contrattuale riportato sembrerebbe evidenziare che, almeno formalmente, l'omissione della polizza dal calcolo del TAEG trovi giustificazione nel carattere testualmente non obbligatorio della stessa. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza dei Collegi – ritenendo non decisivo l'argomento testuale - ha valorizzato ai fini dell'accertamento circa la natura del servizio accessorio, una serie di indici fattuali.
Con la decisione n. 10617 del 12 settembre 2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni, nn.10620/17 e 10621/17) il Collegio di Coordinamento, esaminando i profili

giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto:
"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".
Tanto ritenuto, si rappresenta che, almeno per quanto concerne la polizza stipulata in occasione del contratto in esame risultano i seguenti *"indici di obbligatorietà"* richiesti dal Collegio di Coordinamento: la funzione di garanzia del credito, nonché la pari durata e la contestualità nella sottoscrizione dei contratti (di finanziamento e di assicurazione).
L'intermediario ha, dal suo canto, prodotto, a comprova della irrilevanza dell'adesione alla copertura assicurativa ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicabili, copia di cinque contratti "simili" che sono stati conclusi con altri clienti, senza l'abbinamento della polizza assicurativa, ma con applicazione di analogo TAN.
Ebbene, ciò che occorre in questa sede valutare è il fatto dell'avvenuta offerta, da parte dell'intermediario, di "*condizioni simili*" (non già identiche), in assenza della polizza assicurativa, ad altri soggetti recanti "*il medesimo merito creditizio*".
I parametri di riferimento per la valutazione della comparabilità dei contratti sono chiaramente indicati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291 del 26 luglio 2018, ai sensi della quale "per quanto attiene alla prova 'di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio': è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti; i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:
1. TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;

5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati)".
Ebbene, in rigorosa applicazione di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, si evidenzia come solo uno dei contratti prodotti rientri nei parametri stabiliti come idonei per la comparazione, laddove gli altri se ne distaccano, e precisamente: il contratto 2 per la durata; il contratto 3 per durata, importo e tan; il contratto 4 e il contratto 5 per il tan. Tutti questi 4 contratti, per gli elementi specificati superano i parametri indicati dal Collegio di Coordinamento e non risultano pertanto comparabili.
Ciò determina il mancato superamento, in termini di elementi contrari alla obbligatorietà della polizza, alla qualificazione obbligatoria della stessa, nel solco della decisione del Collegio di Coordinamento sopra riferita, verificato altresì che il TAEG contrattualmente indicato in contratto effettivamente è inferiore a quello effettivo, per il mancato inserimento della polizza assicurativa, accoglie la domanda di parte ricorrente. Per l'effetto, il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa del TAEG, stabilisce che, ai sensi del sopra ricordato art. 125 bis, comma 7 Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, deve procedersi alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (così anche Coll. coord., n. 1430/2016; ABF Napoli, n. 3066/2016). Discende da quanto precede che, in accoglimento della domanda di parte attrice, il Collegio riconosce il diritto dell'istante al ricalcolo del tasso TAEG indicato nel contratto, includendovi tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento inclusa la polizza a protezione del credito in esame, con gli effetti restitutori per gli importi risultanti dalla differenza tra il TAEG così rideterminato e quello invece indicato in contratto.
Questo Arbitro dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo del TAEG con gli effetti restitutori indicati in motivazione; dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO